

(N. 481-B)
Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 24 giugno 1949
modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 25 giugno 1949 (V. Stampato N. 641)*

presentato dal Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio

(PELLA).

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 25 GIUGNO 1949

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1949-50

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Il Governo è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando siano approvati per legge, e non oltre il 31 ottobre 1949, i bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1949-50, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed i relativi disegni di legge presentati alle Assemblee legislative, con le modifiche ad essi introdotte — in sede di esame anche da parte di una sola Assemblea — all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il 1° luglio 1949.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Il Governo è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando siano approvati per legge, e non oltre il 31 ottobre 1949, i bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1949-50, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed i relativi disegni di legge presentati alle Assemblee legislative.

Art. 2.

Identico.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.